

**FRIZZARIN** S.r.l.*Cortina***GAS NATURALE**
metano

PRODOTTI PETROLIFERI - GAS METANO TEL. 0436/2552 - FAX. 0436/876719

Sede e luogo conservazione documenti fiscali:

Via Alverà, 137 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) - Tel. 0436/2552 - Fax 0436/876719 - e-mail: info@frizzarin.srl
Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 00979450251SERVIZIO CLIENTI E
AUTOLETTURE TEL.**0436 / 2552**Dal lunedì al venerdì
8,30 - 16,30PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO GAS**NUMERO VERDE****800-757677**

Estratto delle principali condizioni contrattuali garantite dalla delibera n. 229/01 e s.m.i., emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Frequenza di lettura e di fatturazione – autolettura. La frequenza minima di lettura e fatturazione dipende dai consumi annui dei clienti ed è riassunta come segue per società che garantiscono al cliente la possibilità di dare autolettura dei consumi:

tipologia di consumi	frequenza di lettura	frequenza di fatturazione
consumi fino a 500 mc/anno	annuale	quadrimestrale
consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno	semestrale	trimestrale
consumi superiori a 5000 mc/anno	mensile (1)	mensile (1)

(1) ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili

In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva. Gli esercenti, relativamente ai clienti con consumi annui fino a 5000 mc, mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio. Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità dell'autolettura fornita dal sistema stesso. Per i nuovi clienti con consumi annui fino a 5000 mc, gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura. In caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile, l'esercente corrisponde al cliente, nella conseguente bolletta di acconto, un indennizzo automatico pari a 30,00 (trenta) euro. Il valore dell'indennizzo è raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva.

Conguagli e calcolo dei consumi in acconto. In presenza di un gruppo di misura accessibile, i clienti con consumi annui fino a 500 mc, devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti con consumi annui compresi tra 500 e 5000 mc, devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti con consumi annui superiori a 5000 mc, devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla base dei consumi storici del cliente. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto.

Modalità di pagamento delle bollette – mancati pagamenti e sospensione fornitura. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta. Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere imputati al cliente. L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia servita. Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente: a) in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma; b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non imputabile al cliente; c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale; d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un esercente multiservizio; e) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi; f) per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di vendita; g) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita. L'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Rateizzazioni. L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

Depositi cauzionali e garanzie. L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali. Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato: a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 25,00 euro; b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro; c) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte. La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.